



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI

SEZIONE DEMANIO, AMBIENTE E CONTENZIOSO
Viale Regina Margherita, 0831/568113, brindisi@guardiacostiera.it

Ordinanza di sicurezza balneare n°39/2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi;

- VISTI gli articoli 28,30, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA la legge n. 963 del 14 luglio ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, in materia di pesca marittima;
- VISTA la legge n. 50 dell'11 febbraio 1971, come modificata dalla legge n. 172 del 8 luglio 2003, il Decreto Ministeriale n. 478 del 5 ottobre 1999 nonché la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 luglio 2003, in materia di diporto nautico;
- VISTO il Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003 n. 172".
- VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il "Codice della nautica da diporto".
- VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, in materia di sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, al paracadutismo ascensionale;
- VISTA la vigente Ordinanza "per il turismo e le strutture balneari" della Regione Puglia in data 4 giugno 2009;
- VISTA l'Ordinanza n. 37/2008 del Capo del Circondario Marittimo di Brindisi in data 10 luglio 2008 – "Ordinanza di sicurezza balneare 2008";
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Brindisi n. 13/2007 in data 23 maggio 2007, recante la norme disciplinanti l'esercizio dell'attività diportistica;
- VISTE le Ordinanze della Capitanerie di porto di Brindisi di interdizione di specchi acquei a causa di pericolosità della falesia:

- N. 9/2008 in data 11.03.2008 (specchio acqueo in località “Giancola” del Comune di Brindisi)
- N. 25/2008 in data 15.05.2008 (specchio acqueo in località “Torre Guaceto” del Comune di Brindisi)
- N. 31/2008 in data 26.05.2008 (specchio acqueo in località “Cerano del Comune di San Pietro Vernotico).

VISTA l’ordinanza n. 1 del 2008 del Comune di San Pietro Vernotico in data 3 giugno 2008 di interdizione del tratto di spiaggia antistante il tratto di falesia ricadente in agro di San Pietro V.co - località “Cerano”

RITENUTO opportuno emanare disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione, al fine di consentire la puntuale applicazione della vigente Ordinanza “balneare” regionale e di garantire il corretto svolgimento delle numerose attività che si espletano in prossimità delle coste durante la stagione estiva coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime ;

ORDINA

Campo di Applicazione

La presente ordinanza trova applicazione nell’ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come definita dalla Regione Puglia, all’interno del Circondario Marittimo di Brindisi e, più precisamente la costa compresa tra i comuni costieri di Fasano incluso e Torchiarolo incluso.

Art. 1

Zone di Mare Interdette alla Navigazione

1. In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, nelle zone di mare destinate alla balneazione, per una distanza di 200 metri dalla costa, sono vietati:
 - a) il transito di qualsiasi unità navale;
 - b) l’ormeggio e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale (salvi i casi riconducibili a regolare concessione demaniale marittima).
Con l’eccezione dei natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili che potranno navigare oltre i 150 dalla costa, fermo restando che gli stessi dovranno raggiungere tale minima distanza dagli appositi corridoi di lancio.
2. Dai divieti che precedono sono esentati i mezzi di soccorso e di polizia marittima in dipendenza dell’attività in corso di espletamento nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. È consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dal l’imboccatura.
4. Quando si trovano a distanza inferiore a 500 metri dalle scogliere a picco e a 1000 metri dalle spiagge, le unità a motore devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore a 10 nodi.
5. In corrispondenza delle scogliere a picco, ove non si registrino attività di balneazione, è consentito l’avvicinamento ed il temporaneo ancoraggio di unità da diporto purchè

venga osservata ogni precauzione, le stesse navighino lento moto (max 3 nodi) e non siano presenti in acqua bagnanti o subacquei. L'avvicinamento è, in ogni caso precluso per ragioni precauzionali a meno di 50 metri dalla costa salvi i casi riconducibili a regolare concessione o autorizzazione dell'autorità amministrativa competente.

6. Fermi i divieti e le prescrizioni generali che precedono nonché quelle contenute nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Brindisi n. 13/2007, gli acquascooters, moto d'acqua e natanti simili non possono, comunque, navigare a motore ad una distanza inferiore ai metri 500 dalla costa o superiore ad un miglio.
7. Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge pubbliche attrezzate deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti, a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
8. Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta nelle lingue italiana, inglese, francese e tedesca, riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO."

Art. 2

Zone di Mare Interdette alla Balneazione

1. La balneazione è vietata:
 - a) all'interno dei porti;
 - b) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle strutture portuali;
 - c) sulle rotte dirette di uscita/ingresso dai/nei porti/approdi;
 - d) all'interno dei corridoi di lancio;
 - e) a distanza inferiore a metri 20 (venti) dai mezzi nautici impegnati nel servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità di cui al D.P.R. 470 dell'8.6.1982.

Art. 3

Disciplina dei servizi di salvamento

1. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari, quando aperti al pubblico, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione costituito da una postazione centrale rispetto al fronte mare ed un assistente bagnante per ogni ottanta metri e multipli di fronte mare.
2. Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico preventivamente approvato dall'Autorità Marittima competente, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di una imbarcazione di emergenza presso ogni struttura, oltre che l'eventuale disponibilità di una idonea unità a motore per il pronto intervento. I titolari delle strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione

competete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

3. La postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone sul quale, a seconda dei casi, dovrà essere issata:

BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento.

BANDIERA GIALLA - indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine dell'Autorità Marittima competente.

Presso ogni struttura balneare deve essere affisso, in luogo ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio.

4. Alla postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnante munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) contraddistinto dalla sigla "M.I.P.". Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio per ogni piscina presente nella struttura balneare, distinto da quello addetto al salvamento in spiaggia. L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura.

In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni.

5. E' obbligo dei titolari delle strutture balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) di dotare l'assistente bagnanti di idoneo battello colorato in rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento" (completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa) di pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per respirazione bocca a bocca, apribocca a vite, serie di bandiere indicate al precedente comma 3, fischietto, maschera, pinne, binocolo.

6. I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire alla Capitaneria di Porto competente per territorio una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei natanti, l'elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco delle strutture dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Il Piano viene approvato dalla l'Autorità marittima competente.

In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

Art. 4
Corridoi di Lancio

1. I responsabili delle aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti e le Amministrazioni comunali, ognuno per le aree di rispettiva competenza, devono predisporre appositi "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio ed alla partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e mezzi simili (compresi i natanti a remi).
2. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri 10;
 - b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalle spiagge o 100 dalle coste a picco);
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri;
 - d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. Tutte le unità da diporto devono percorrere i corridoi di lancio con andatura ridotta al minimo ed esclusivamente a remi, fermo restando la possibilità – limitatamente a natanti tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili – di poter uscire già dal suddetto corridoio alla distanza minima di mt.150.
4. E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.
5. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno.
6. la navigazione dei kite-surf è disciplinata dalle norme di cui al capo VII dell'Ordinanza n. 13/2007 in premessa citata.

Art. 5
Pesca ed Attività Subacquee

1. L'esercizio della pesca superficiale è vietato ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle spiagge ed ai 200 metri dalle coste a picco. In prossimità delle coste a picco, ove si accerti l'assenza di bagnanti o subacquei, ferme le altre disposizioni della presente Ordinanza, l'esercizio della pesca da superficie è consentito, purchè vengano osservate tutte le precauzioni possibili, e le unità a motore navighino lento moto (massimo 3 nodi).
2. L'esercizio della pesca subacquea è sempre vietato dal tramonto all'alba e comunque ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa. In prossimità delle coste a picco, ove si accerti l'assenza di bagnanti, ferme le altre disposizioni della presente ordinanza, la pesca subacquea è consentita purché vengano osservate tutte le precauzioni possibili ed, in caso di impiego di unità da diporto di appoggio, le stesse navighino lento moto ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
3. Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca
4. I subacquei devono operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale previsto.

5. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.
6. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.
7. I nuotatori che si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione potranno avvalersi dei medesimi segnali previsti per i subacquei, utilizzando una sagola non più lunga di metri 3.
8. In prossimità dei segnali di cui sopra le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità a mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 metri.

Art. 6

Riserva Naturale Marina di Torre Guaceto

1. Durante la stagione balneare, la balneazione e le altre attività turistiche sono consentite secondo quanto disposto nel Decreto 26 gennaio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta << Torre Guaceto>>"(consultabile nella "bacheca" del sito www.brindisi.guardiacostiera.it ;

Art .7

Specchi di Mare Riservati alla Balneazione

1. I comuni rivieraschi, per le spiagge attrezzate pubbliche ed i concessionari di stabilimenti balneari per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque non sicure (profondità – 1,30 metri) per i non esperti di nuoto mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 20 (venti) uno dall'altro. Qualora i comuni o i concessionari non provvedano devono essere apposta sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile, redatta nelle lingue italiana, inglese, francese e tedesca riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUA SICURE (- 1,30 METRI) NON SEGNALATO". Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si fa completo rinvio alle disposizioni contenute nella vigente ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia.

Art. 9

Disposizioni Finali

1. L'ordinanza della Capitaneria di porto di Brindisi n. 37/2008 in data 20 giugno 2006, nonché tutte le altre norme in contrasto con la presente Ordinanza, sono abrogate.
2. La presente ordinanza entra in vigore nel primo giorno successivo all'affissione della stessa all'albo della Capitaneria di Porto di Brindisi e alla pubblicazione sul

sito internet www.brindisi.guardiacostiera.it, sul quale sono consultabili tutte le ordinanze sin qui citate.

3. La presente ordinanza deve essere esposta all'ingresso delle strutture turistico-balneari e delle strutture destinate alla nautica da diporto, a cura dei responsabili.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
5. L'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà sanzionata ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge che, per facilità di applicazione, vengono di seguito schematizzate:

Norma violata	Norma punitiva in caso di navigazione da diporto	Norma punitiva in caso di navigazione diversa dal diporto o di altri soggetti obbligati
Art. 1, comma 1, zone interdette alla navigazione	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da diporto"	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 3, zone interdette alla navigazione – entrata uscita dai porti	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da diporto"	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 4, zone interdette alla navigazione - velocità natanti	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da diporto"	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 5, zone interdette alla navigazione - ancoraggio	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da diporto"	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 6, zone interdette alla navigazione – acquascooters	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da diporto"	Art. 1164 C.N.
Art. 1, comma 7, zone interdette alla navigazione - ancoraggio	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da diporto"	Art. 1164 C.N.
Art. 2, lettere a), b), c) - divieto di balneazione nelle acque portuali.		Art 1174
Art. 2, lettere d) ed e) - divieto di balneazione		Art. 1164 C.N.
<u>Art. 3 – servizi di salvamento</u>		<u>Art. 1164 C.N.- Diffida – Art. 650 C.P. (nota 2)</u>
Art. 4, comma 1 – corridoi di lancio - responsabilità		Art. 1164 C.N.
Art. 4, comma 2 – corridoi di lancio - caratteristiche		Art. 1164 C.N.
Art. 4, comma 3 – corridoi di lancio - utilizzo	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da diporto"	
Art. 4, comma 4 – corridoi di lancio – divieto di ormeggio	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della Nautica da diporto"	

Art. 4, comma 5 – corridoi di lancio – divieto di ormeggio	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della Nautica da diporto”	
Art. 4, comma 5 – corridoi di lancio – assenza - prescrizioni	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della Nautica da diporto”	Art. 1164 C.N.
Art. 5, comma 1 - pesca superficiale-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 5, comma 2 - pesca subacquea-distanza coste	Art. 15, lett. a) legge 963/65	Art. 15, lett. a) legge 963/65
Art. 5, comma 3 - pesca subacquea-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65
Art. 5, comma 4 - pesca subacquea-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65
Art. 5, comma 5 - pesca subacquea-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65
Art. 5, comma 6 - pesca subacquea-segnalazioni		Art. 26 legge 963/65
Art. 5, comma 8 - cautele in prossimità del subacqueo	Art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della Nautica da diporto”	Art. 1164 C.N.
Art. 6, attività all'interno dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto	Legge n. 394 del 6.12.1991 – autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 legge 689 del 1981 – Consorzio di Gestione A.M.P.	
Arti. 9, comma 2 – Esposizione ordinanza		Art. 1164 C.N.

NOTE

- 1) E' salva l'applicazione delle pertinenti norme di carattere penale di cui al Codice penale ed al Codice della navigazione e relativo Regolamento d'esecuzione in ordine alle situazioni di fatto accertate con riguardo ai pericoli per la pubblica incolumità ed alla sicurezza della navigazione;
- 2) In coerenza ai principi fissati dalla sentenza n.361 del 25/03/1999 della Suprema Corte di Cassazione Penale, qualora il concessionario non abbia organizzato correttamente il servizio di salvamento, ovvero, in concreto, gli assistenti bagnanti non siano al loro posto e in numero sufficiente (violazione del capitolo relativo al servizio di salvamento), il percorso da seguire è il seguente:
- a) elevazione di contestazione per la violazione amministrativa di cui all'art. 1164 Cod. Nav.;
- b) notificazione al responsabile di “verbale di contestazione e diffida”, da trasmettere tempestivamente all'Ente concedente per i provvedimenti di competenza, con le azioni seguenti:
- adozione delle più urgenti ed adeguate misure, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, quali innalzamento della bandiera rossa, avviso della mancanza del servizio di salvataggio anche a mezzo interfono, collocazione sulla battigia di cartelli indicanti la mancanza del servizio e l'apertura della struttura ai soli fini elioterapici e non balneari, vigilanza da parte del responsabile
 - eliminazione dell'irregolarità prima della riapertura dell'esercizio nel giorno successivo;
 - informare l'Organo di polizia procedente dell'avvenuta regolarizzazione.

Brindisi, 18 giugno 2009

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MASTROIANNI